

## **Edizione di martedì 30 settembre 2025**

### **Nuove tecnologie e Studio digitale**

**AI come supporto: il principio della prevalenza umana**

### **Diritti reali, condominio e locazioni**

**Overtourism e discrezionalità amministrativa tra valorizzazione e tutela**

di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Del Duca, Avvocato**

### **Nuove tecnologie e Studio digitale**

**Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente**

di **Gaia Viani**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Tempestività dell'eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario in caso di separazione di cause**

di **Franco Stefanelli, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Mediazione telematica a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e competenza territoriale dell'organismo di mediazione**

di **Chiara Crescioli, Avvocato**

### **Obbligazioni e contratti**

**Transazione novativa e interpretazione del contratto**

di **Martina Mazzei, Avvocato**

## **Responsabilità civile**

### **Venditore e agenzia di mediazione: responsabili solidalmente**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

## **Diritto e procedimento di famiglia**

### **La disparità tra i trattamenti pensionistici degli ex coniugi giustifica l'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa**

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

## **Crisi di impresa**

### **Prova della posizione del soggetto quale amministratore di fatto**

di **Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona**

## **Diritto e reati societari**

### **Revoca dell'amministratore di S.r.l.: facciamo il punto?**

di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Diritto bancario**

### **Contratti bancari: la Cassazione fa chiarezza sull'obbligo di consegna**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## **Editoriali**

### **Acquisizioni societarie e private equity: torna il master Euroconference e PedersoliGattai**

di **Milena Montanari**

## **Soft Skills**

### **Oltre il giovanilismo: la sfida della longevità negli Studi professionali**

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

## Nuove tecnologie e Studio digitale

---

### ***AI come supporto: il principio della prevalenza umana***

***Carla Angius** – Dottore commercialista, Segreteria Commissione UNGDCEC IA, digitalizzazione e nuove frontiere della professione*

La recente entrata in vigore della **Legge n. 132/2025 sull'intelligenza artificiale**, in armonia con l'*AI Act* (Regolamento UE 2024/1689), introduce per l'Italia il primo **quadro normativo organico in materia di IA**. Si tratta di una legge di carattere generale che rinvia in molte delle sue parti ad altri atti normativi – ad esempio, il Regolamento UE e i **futuri decreti attuativi** – per la definizione dei **diversi aspetti applicativi**.

La disciplina è caratterizzata da un approccio **antropocentrico**, secondo cui i sistemi intelligenti devono essere progettati per **potenziare il lavoro delle persone e non per sostituirlo**. Questo principio, c.d. della **prevalenza del lavoro umano**, permea le **norme relative alle professioni**, così come al lavoro subordinato, alla Pubblica amministrazione e persino alla Giustizia.

Relativamente all'ambito delle professioni, si fa riferimento alla **prevalenza del lavoro intellettuale**. L'[art. 13, Legge n. 132/2025](#), stabilisce che, nelle **professioni intellettuali** – ad esempio Avvocati, commercialisti, Notai, consulenti del lavoro e ingegneri – **l'intelligenza artificiale può essere impiegata esclusivamente per attività strumentali o di supporto** allo svolgimento della professione. Pertanto, la parte essenziale della prestazione professionale rimane **affidata all'ingegno e al discernimento umano**. L'IA può affiancare il professionista – semplificando le operazioni preparatorie o accelerando ricerche e attività ripetitive – ma **non può sostituirne il giudizio**, le scelte strategiche né la capacità di interpretare norme e situazioni. Su questo equilibrio si fonda l'intera Riforma, che vede **nell'innovazione tecnologica non un fattore di sostituzione**, ma di **valorizzazione del ruolo umano**, riaffermando la **centralità del giudizio, della responsabilità** e della competenza del professionista.

L'intelligenza artificiale entra, dunque, negli **studi professionali**, non tanto come surrogato del pensiero critico umano, quanto come alleata operativa. Per il **Dottore commercialista** e l'**esperto contabile** l'impatto di questa tecnologia è significativo, poiché **implementa la capacità analitica e di sintesi**. Questi strumenti consentono di impiegare **software per l'analisi dei bilanci**, la **redazione di rendicontazioni ESG**, il **monitoraggio degli indicatori di crisi d'impresa** o la gestione digitale dei **flussi di dati contabili**. Tuttavia, la valutazione delle strategie fiscali, l'interpretazione normativa e la tutela dell'interesse del cliente restano competenze insostituibili e personali dell'esperto. Analogamente, l'**avvocato** può avvalersi di

sistemi automatizzati per accelerare le **ricerche giurisprudenziali o per predisporre bozze di atti**, ma la scelta della strategia difensiva, l'interpretazione del caso concreto e **l'abilità dialettica ed espositiva restano prerogative esclusive del professionista**. Il **Notaio** può utilizzare algoritmi per **verifiche catastali o controlli documentali**, ma la garanzia della **legalità e la funzione pubblica** di fede rimangono inscindibilmente **legate alla sua persona**. Anche il **consulente del lavoro** può affidarsi all'IA per gestire scadenze, analizzare buste paga o stimare l'impatto contributivo di nuove assunzioni, ma il **confronto con le relazioni sindacali** e la definizione delle politiche di gestione del personale **richiedono sensibilità e giudizio umano**.

È in questa sinergia tra **precisione algoritmica e discernimento professionale** che si delinea il futuro delle professioni; un equilibrio in cui la **tecnologia amplifica le capacità del professionista**, ma la decisione **resta irriducibilmente umana**.

La normativa non si limita a disciplinare **l'uso dell'intelligenza artificiale** da parte dei singoli professionisti, ma coinvolge anche i **collaboratori** e il **personale** di studio. L'[art. 11, Legge n. 132/2025](#), promuove la formazione continua e la diffusione della **cultura digitale** e dell'IA, sottolineando che la trasformazione tecnologica richiede un **capitale umano consapevole e ambienti di lavoro**, in cui la conoscenza di tali strumenti sia parte delle **competenze condivise**. Formare i collaboratori non è solo un obbligo etico, ma una condizione per assicurare un utilizzo della tecnologia conforme ai principi di **trasparenza, sicurezza e responsabilità**. Uno studio che investe nella cultura digitale – e nel corretto impiego dell'IA – non solo riduce i rischi di errore, ma rafforza la propria affidabilità e garantisce la **qualità complessiva della consulenza**.

Un ulteriore elemento cardine della nuova disciplina è l'**obbligo di trasparenza** verso chi subisce o beneficia degli effetti dell'intelligenza artificiale. In ambito professionale, ciò significa che il **cliente deve essere informato**, prima dell'esecuzione dell'incarico, **sull'eventuale utilizzo di strumenti basati su IA**, in modo chiaro, semplice ed esaustivo. In un'epoca di trasformazione digitale, **ignorare l'IA significa non essere in linea con gli strumenti attuali**; per questo, se è corretto segnalare quando la si utilizza, può esserlo altrettanto giusto **indicare quando non la si impiega**.

Pur enunciando principi chiari, la Legge presenta alcune **zone d'ombra e criticità applicative**. La normativa **non definisce** con precisione il **confine tra il legittimo supporto dell'intelligenza artificiale e la sostituzione del discernimento professionale**. Si tratta di una linea sottile che, in assenza di parametri oggettivi, rischia interpretazioni **difformi nei vari contesti**. Allo stesso modo, manca un **sistema sanzionatorio esplicito** per chi violi il **principio di prevalenza umana**, lasciando agli ordini professionali il compito di aggiornare i propri codici deontologici e di individuare eventuali misure disciplinari. Alcuni osservatori segnalano **anche il rischio di un eccesso di burocrazia**, ad esempio nell'obbligo di informativa al cliente, che potrebbe essere percepito come un **ulteriore adempimento formale**.

Al di là della **tutela del capitale umano**, valorizzato dalla normativa, esiste una **criticità operativa** intrinseca all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'efficacia delle soluzioni dipende

in larga misura dalla **qualità delle istruzioni che le vengono fornite**. Inserire **prompt** generici (o non contestualizzati) porta spesso a **risultati superficiali o fuorvianti**. L'IA elabora ciò che riceve: **se l'input è debole, l'output sarà inevitabilmente povero di contenuto e profondità**. Lo stesso accade quando **l'utente non padroneggia l'argomento** e si limita a delegare la costruzione del pensiero alla macchina. Inoltre, quando l'algoritmo non conosce la risposta o la **domanda è troppo orientata** da un punto di vista soggettivo, **tende a confermare la tesi di chi lo interroga**, generando una **pericolosa sensazione di coerenza e conforto**, ma senza basi scientifiche o verificabili. È il c.d. effetto "*echo chamber*" digitale, dove la **tecnologia rafforza convinzioni preesistenti**, anziché metterle in discussione. Per questo è fondamentale **mantenere il controllo critico sulle fonti** da cui l'IA attinge informazioni, che non sempre sono attendibili, aggiornate o autorevoli. Ogni elaborazione automatizzata dovrebbe, comunque, essere **sottoposta a una verifica umana**, considerata una **buona prassi di controllo e responsabilità**, in linea con il principio europeo "*human in the loop*".

Nonostante queste lacune, il nuovo quadro normativo rappresenta un **passo significativo verso un impiego equilibrato e consapevole della tecnologia**. La prospettiva è quella di un'intelligenza artificiale concepita come **strumento di supporto**, capace di coniugare efficienza e innovazione senza compromettere la centralità della capacità critica. L'obiettivo è **tradurre i principi in pratiche concrete**, investendo su formazione, aggiornamento e cultura digitale diffusa, affinché l'IA diventi, davvero, **un alleato consapevole e non un sostituto inconsapevole** o un amplificatore di **convinzioni errate**.

In uno scenario in cui **l'efficacia dei sistemi dipende dalla qualità delle istruzioni** e dal controllo critico delle fonti, i professionisti emergenti **possono giocare un ruolo chiave** nella trasformazione dello studio, diventando **agenti di cambiamento** e garanti della centralità della persona nella consulenza. I **giovani professionisti** occupano una **posizione strategica in questa nuova fase**, rappresentando sia il target naturale per l'adozione delle **tecnologie intelligenti**, sia il terreno sul quale **costruire un capitale umano capace di governarle**. Spinti dall'innovazione, ma consapevoli che **l'IA non basta da sola**, possono affiancare lo studio della tecnologia alla formazione professionale, sviluppando competenze digitali e una **cultura del discernimento e della responsabilità**. Il **vantaggio è duplice**: acquisire fin da subito familiarità con **strumenti evoluti** e, al tempo stesso, **rafforzare il valore del proprio intervento umano**.

In definitiva, sembrerebbe che il **principio della prevalenza umana** non si traduca soltanto in una **disposizione normativa**, ma in una **bussola etica e culturale** per l'intero mondo delle professioni. L'intelligenza artificiale deve restare uno **strumento al servizio della persona**, capace di potenziare il lavoro umano senza intaccarne la dignità, l'autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente. Per coglierne i benefici senza smarrire il controllo **sarà necessario la formazione continua, l'aggiornamento dei codici deontologici** e lo sviluppo di **nuove competenze digitali e critiche**. La vera sfida sarà trasformare i **principi in prassi quotidiana**, costruendo un ecosistema in cui l'IA affianca, valorizza e potenzia l'uomo, **senza mai sostituirlo**.

## Diritti reali, condominio e locazioni

---

# ***Overtourism e discrezionalità amministrativa tra valorizzazione e tutela***

di **Donatella Marino, Avvocato, Francesca Del Duca, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Locazioni brevi e turistiche: aspetti contrattuali, fiscali e operativi**

Scopri di più

### **Parole chiave**

Bilanciamento degli interessi – Overtourism – Valorizzazione culturale – tutela della riservatezza – Fruizione turistica – Giudicato amministrativo – Tar – Obbligo di risultato – Pisa – Discrezionalità amministrativa – Beni culturali, paesaggistici, ambientali – Riqualificazione – Valorizzazione – Iperiturismo – Residenti

### **Sintesi**

Con la sentenza del 15 aprile 2025, n. 3258, il Consiglio di Stato ha ribadito che la valorizzazione turistica di beni culturali – come nel caso dei camminamenti sulle mura di Pisa – richiede un **ragionevole bilanciamento** tra l'interesse pubblico alla fruizione del patrimonio e i diritti dei residenti, come la riservatezza. Il fenomeno dell'**overtourism**, pur essendo il turismo risorsa economica e culturale, impone scelte amministrative attente, capaci di tutelare tanto l'attrattività dei luoghi quanto la qualità della vita nei territori coinvolti.

### **La vicenda**

La controversia trae origine dalla sentenza del **T.A.R. Toscana n. 683/2014**, con cui è stato accolto il ricorso proposto dall'Istituto Santoriana Fondazione Comel (di seguito "Fondazione") contro il **Comune di Pisa**. In quella sede, il T.A.R. aveva annullato i provvedimenti comunali di approvazione dei progetti di ripristino dei camminamenti sulla cinta muraria, rilevando l'assenza di misure idonee a **tutelare la riservatezza della confinante proprietà della Fondazione**. La sentenza aveva, quindi, imposto all'Amministrazione di rivedere le proprie determinazioni, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra l'**interesse pubblico** alla valorizzazione del sito storico e l'**interesse privato** alla tutela della quiete e della riservatezza.

Successivamente, la Fondazione ha proposto **ricorso per ottemperanza**, lamentando che il Comune di Pisa si fosse limitato ad applicare inferriate metalliche solo su un breve tratto del

camminamento in prossimità della proprietà, lasciando ampie possibilità di affaccio e veduta da parte dei turisti. Inoltre, ha sottolineato la scarsa efficacia dei divieti di fotografare, poiché privi di controlli adeguati.

Il Comune di Pisa, costituitosi in giudizio, ha sostenuto di aver adempiuto al giudicato attraverso:

- l'installazione delle suddette pannellature metalliche, basate su un progetto approvato dal Ministero della cultura;
- l'adozione di un disciplinare per le visite, con regole di comportamento e limitazioni di orario.

Con la **sentenza n. 957/2024, il T.A.R. Toscana** ha respinto il ricorso in ottemperanza, ritenendo che il giudicato lasciasse margini di discrezionalità all'Amministrazione nell'individuazione delle misure più idonee, e che quelle adottate dal Comune fossero sufficienti.

Contro tale decisione, la Fondazione ha proposto appello al **Consiglio di Stato** il 14 novembre 2024, ribadendo l'inefficacia concreta delle misure adottate e allegando documentazione fotografica comprovante la persistente possibilità di osservare e fotografare l'interno della proprietà. Il Comune di Pisa si è costituito anche in appello, confermando le proprie difese.

La causa è stata posta in decisione alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.

### **La decisione del Consiglio di Stato**

Nel valutare il ricorso della Fondazione, il Consiglio di Stato richiama un principio giuridico centrale: quello del **bilanciamento tra interessi pubblici e privati**, applicato in un contesto in cui la valorizzazione turistica convive con la tutela dei diritti dei residenti.

La sentenza del T.A.R. Toscana n. 683/2014 aveva riconosciuto al Comune di Pisa un margine di discrezionalità nella scelta delle misure da adottare per aprire al pubblico i camminamenti sulla cinta muraria, ma aveva anche imposto un preciso **obbligo di risultato**: ridurre concretamente l'impatto che la fruizione turistica può avere sulla proprietà privata confinante, in termini di quiete e riservatezza. *“La sentenza ha, nello specifico, demandato all'amministrazione comunale di addivenire a un “ragionevole” punto di equilibrio fra i contrapposti interessi, cioè, da un lato, quello del Comune a valorizzare il proprio patrimonio culturale ed espandere l'offerta turistica della città e, dall'altro lato, l'interesse del proprietario del fondo attiguo al camminamento al pacifico e riservato godimento del bene. Proprio l'evocato principio di ragionevolezza – che, del resto, sovraintende l'esercizio della discrezionalità amministrativa – richiede di tenere conto, nell'individuazione delle soluzioni progettuali idonee a bilanciare i suddetti interessi, dell'attuale contesto economico e socio-culturale, globale e locale, sempre più colpito da fenomeni di iperturismo (cd. overtourism), e dei disagi che il massiccio afflusso turistico arreca ai residenti.”*



Il Consiglio di Stato sottolinea che questo obbligo di equilibrio richiede soluzioni non solo formali, ma **efficaci e commisurate al contesto attuale**, tenendo conto della realtà contemporanea del turismo urbano. In questo senso, il fenomeno dell'overtourism, già oggetto dell'attenzione europea – *“il tema è tra quelli scelti dalla prossima presidenza greca dell'A.-Europe (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the EU) come oggetto di approfondimento tra le Corti supreme amministrative dell'Unione europea”* – viene considerato una caratteristica fisiologica delle destinazioni ad alta attrattività, che comunque porta con sé indubbi benefici economici e culturali, ma che comporta anche nuove sfide di gestione. Il valore strategico del turismo, specie nei siti culturali, non è messo in discussione: è anzi ribadita la centralità del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, è necessario che **l'amministrazione adotti strumenti di regolazione innovativi**, che permettano di armonizzare la valorizzazione turistica con le esigenze della comunità residente.

Nel caso di specie, secondo l'analisi fattuale condotta dal Consiglio di Stato, le soluzioni adottate dal Comune (come pannellature limitate e regolamenti di visita) non sono state ritenute sufficienti a garantire il risultato imposto dal giudicato. *“L'esecuzione del giudicato avrebbe dovuto – e deve – comportare una particolare attenzione alla capacità (non astratta, ma) “effettiva” delle misure adottate di evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nonché di nascondere – nei limiti di quanto sia confacente all'attrattività del sito turistico e all'estetica dei luoghi – la visuale sulle proprietà private sottostanti, conseguendo così il risultato di proteggere “quiete e riservatezza” degli interessati. Ebbene, nel caso di specie il Comune di Pisa non ha raggiunto il predetto risultato.”*

Pertanto, in **accoglimento dell'appello** e in **riforma della sentenza di primo grado**, il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di Pisa di dare attuazione al giudicato portato dalla sentenza del T.A.R. Toscana n. 683 del 2014, entro il termine di novanta giorni dal deposito della sentenza, imponendo all'amministrazione di integrare le misure adottate fino a rendere effettiva la limitazione delle possibilità di affaccio e veduta dal camminamento murario alla proprietà dell'appellante, e ha nominato un commissario *ad acta* per l'esecuzione sostitutiva nel caso di inottemperanza, con un ulteriore termine di 90 giorni.

La protezione della sfera privata, accanto alla promozione dell'**accessibilità culturale**, deve concretizzarsi in misure visibilmente efficaci, soprattutto in aree ad alta frequentazione. **Non** si tratta, quindi, di **ostacolare il turismo**, ma al contrario di favorirne lo sviluppo, gestendo in modo **consapevole e sostenibile** l'interazione con i tessuti urbani e con le realtà locali, attraverso un bilanciamento equilibrato tra i diritti dei residenti e gli interessi pubblici di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

**Seminario di specializzazione****Locazioni brevi e turistiche: aspetti contrattuali, fiscali e operativi**

Scopri di più



## Nuove tecnologie e Studio digitale

---

# ***Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente***

di **Gaia Viani**

Seminario di specializzazione

## **Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM**

Scopri di più

Con l'approvazione della **Legge 132/2025**, l'Italia si è dotata della prima legge quadro nazionale sull'intelligenza artificiale, in armonia con il **Regolamento (UE) 2024/1689** – noto come AI ACT, che fissa regole comuni a livello europeo.

La normativa nazionale integra e specifica tali principi, incidendo in modo diretto su settori strategici e, tra questi, sul mondo delle **professioni intellettuali**.

Il cuore della disciplina per avvocati, notai, consulenti del lavoro e commercialisti è rappresentato dall'**articolo 13**, che introduce due pilastri: la prevalenza del lavoro intellettuale umano e l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente sull'uso di sistemi di AI.

### **Prevalenza del lavoro intellettuale umano**

Il legislatore chiarisce che l'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti è ammesso **solo per "attività strumentali e di supporto"**, restando esclusa qualsiasi possibilità di sostituire il giudizio critico e l'attività principale del prestatore d'opera.

Per gli avvocati, questo significa che l'AI potrà agevolare la ricerca giurisprudenziale, la revisione di documenti o la predisposizione di bozze di atti, ma aspetti quali l'interpretazione normativa, la valutazione delle prove e la costruzione della strategia difensiva rimarranno sempre affidate al pensiero umano. Per i notai, l'uso di algoritmi potrà semplificare controlli formali o attività di back office, senza intaccare la funzione di garanzia e di certezza giuridica. Analoghe considerazioni valgono per consulenti del lavoro e commercialisti, per i quali l'AI potrà velocizzare calcoli o analisi fiscali, senza sostituire il ruolo di consulenza personalizzata.

### **L'obbligo di informativa al cliente**

Il vero elemento innovativo dell'art. 13 è l'**obbligo** per il professionista **di comunicare** al cliente **l'uso di sistemi di AI nello svolgimento dell'incarico**. Tale informativa deve essere resa in modo **"chiaro, semplice ed esaustivo"**, così da rafforzare la fiducia e la consapevolezza del

cliente.

In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale – lettere di incarico, mandati professionali, procure – dovrà essere aggiornata per includere specifiche informazioni, tra cui:

- se lo studio utilizzerà sistemi di AI di ricerca, generativi o predittivi;
- la tipologia di strumenti adottati e la loro provenienza (interni o forniti da terzi);
- le misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
- la conferma che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre sottoposta a **verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di trasparenza, competenza e correttezza informativa, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

### **Opportunità e criticità applicative**

La previsione normativa rappresenta un passo avanti importante nella regolamentazione delle nuove tecnologie, ma pone anche alcune questioni applicative.

- **Uniformità delle informative:** l'assenza di modelli standard potrebbe generare prassi difformi tra studi professionali.
- **Perimetro dell'uso consentito:** non sempre sarà agevole distinguere tra attività “strumentali” e attività che incidono sul cuore della prestazione professionale.
- **Responsabilità del professionista:** eventuali errori o imprecisioni derivanti da sistemi di AI non attenuano la responsabilità personale del professionista, che resta piena e diretta.

Al tempo stesso, la norma offre l'opportunità di rafforzare il rapporto fiduciario con il cliente: una comunicazione trasparente sull'uso di tecnologie avanzate può diventare un elemento di distinzione professionale e di qualità del servizio.

### **Conclusioni**

L'articolo 13 della Legge 132/2025 segna un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della funzione intellettuale del professionista. Se da un lato apre all'utilizzo dell'AI come strumento di supporto, dall'altro ribadisce che la **responsabilità critica e decisionale resta insostituibilmente umana**.

Per i professionisti, l'adeguamento non sarà soltanto tecnologico ma soprattutto deontologico e contrattuale: la trasparenza sull'uso dell'AI dovrà tradursi in clausole precise nei mandati e nelle lettere di incarico, garantendo al cliente conoscenza e fiducia.

L'Intelligenza Artificiale può diventare un alleato prezioso, ma solo se gestita con rigore, chiarezza e rispetto del rapporto fiduciario che costituisce l'essenza stessa delle professioni intellettuali.

Seminario di specializzazione

**Come scrivere atti persuasivi con il supporto di ChatGPT e altri LLM**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Tempestività dell'eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario in caso di separazione di cause***

di **Franco Stefanelli, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi**

Scopri di più

Cass., Sez. III, Ord., ud. 17 aprile 2025, 18 giugno 2025, n. 16407, Pres. Frasca – Est. Spaziani.

**[1] Separazione di cause – Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario – Valutazione di tempestività nel giudizio separato – Restituzione nel termine – Esclusione** (cod. civ., art. 2938; cod. proc. civ., artt. 103, 166, 167 e 180)

**Massima:** *“In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata quando sia formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina”.*

### **CASO**

Nell'anno 2014, alcuni medici convennero avanti il Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Salute nonché dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna alla remunerazione adeguata o al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica da loro frequentati in regime anteriore al d.lgs. n. 257/1991.

Le amministrazioni convenute, con le comparse di costituzione in giudizio depositate in data 12/5/2014, sollevarono l'eccezione di prescrizione. All'udienza del 5/3/2015, gli attori eccepirono la tardività della costituzione di parte convenuta per essere il termine ex art. 166 cod. proc. civ. scaduto il 9/5/2014. In data 10/4/2015 le amministrazioni convenute formularono istanza di separazione della posizione dei diversi ricorrenti, avuto riguardo alla diversa situazione giuridica in cui essi versavano, taluni essendosi immatricolati prima del 1983, altri dopo il 1991, altri ancora avendo già azionato il loro diritto in sede giudiziaria. Con

ordinanza resa all'udienza del 15/5/2015, il Giudice procedente dispose la separazione delle cause, raggruppando gli attori in tre categorie: quelli iscritti al corso di specializzazione prima del 1983; quelli iscritti dopo il 1991; quelli indicati nella nota depositata alla medesima udienza dall'Avvocatura dello Stato, per i quali si ipotizzavano situazioni di litispendenza o addirittura pronunce già passate in giudicato.

Con *comparsa di costituzione per separazione dei fascicoli*, notificata il 21/10/ 2015, trentatré dei medici attori, tra cui i controricorrenti nel giudizio di legittimità la cui pronuncia è qui annotata,, convennero nuovamente le amministrazioni in epigrafe dinanzi al Tribunale capitolino, ribadendo le domande già formulate con l'originaria citazione.

Iscritto il procedimento al n. di R.G. 68471/2015 del Tribunale di Roma, le amministrazioni convenute depositarono, in data 23/6/ 2016, una nuova comparsa di risposta nella quale: 1) eccepirono il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, per essere legittimata unicamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) eccepirono la sussistenza del giudicato esterno nei confronti di A.A., B.B., C.C. e D.D. (non anche nei confronti di E.E.); 3) invocarono il rigetto della domanda con riguardo alla prima delle due specializzazioni (biologia clinica) conseguite da E.E. in quanto immatricolatosi prima del 1983; 4) invocarono il rigetto della domanda con riguardo alla prima delle due specializzazioni conseguite da D.D. (chirurgia della mano) e con riguardo alla specializzazione conseguita da C.C. (igiene e medicina preventiva, orientamento medicina scolastica), in quanto non menzionate negli artt. 5 e 7 della direttiva *riconoscimento* 75/362/CEE, né comprese nell'elenco delle specializzazioni comuni a due o più Stati membri.

Con sentenza n. 21067/2019, depositata il 4/11/2019, il Tribunale di Roma: 1) accolse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, reputando unico soggetto passivamente legittimato la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) rigettò espressamente l'eccezione di giudicato sollevata nei confronti di A.A., B.B., C.C. e D.D., per non essere "risultata adeguatamente dimostrata" (pag. 3 della sentenza di primo grado); 3) accolse l'eccezione preliminare di merito di prescrizione sollevata con l'originaria comparsa di risposta del 12/5/2014, espressamente motivando sulla sua tempestività, sul presupposto che "*l'eccezione è da considerarsi tempestiva poiché se è vero che la prima citazione è stata notificata nell'anno 2014 è altrettanto vero che successivamente alla separazione delle originarie posizioni processuali gli odierni attori hanno notificato (pur non essendo necessario) una nuova citazione così restituendo in termini le controparti*"; 4) pronunciò, tuttavia, anche sul merito in senso proprio, escludendo la fondatezza della domanda con riguardo alla prima delle due specializzazioni (biologia clinica: 1980-1984) conseguite da E.E., in quanto immatricolatosi "*precedentemente l'anno accademico 1982/1983 ovvero negli anni accademici... 1980/1984*"; 5) sempre pronunciando anche sul merito in senso proprio, escluse, infine, la fondatezza della domanda con riguardo alla prima delle due specializzazioni conseguite da D.D. (chirurgia della mano) e con riguardo alla specializzazione conseguita da C.C. (igiene e medicina preventiva orientamento scolastico) per avere essi "*conseguito diplomi di specializzazione non compresi nella cosiddetta direttiva "riconoscimento" 75/362/CEE del 16 giugno 1975*".

A.A., B.B., C.C., D.D. e E.E. proposero appello.

Con l'atto di impugnazione, nell'invocare la condanna della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della remunerazione adeguata o al risarcimento del danno, gli appellanti: 1) censurarono la statuizione preliminare di merito contenuta nella sentenza impugnata, ribadendo la già evidenziata *“tardività della costituzione delle parti convenute e, conseguentemente, l’inammissibilità della dedotta eccezione di prescrizione, atteso che il termine di cui all’art. 166 c.p.c. scadeva il 9 maggio 2014”*; 2) contestarono il parametro per la liquidazione del danno indicato in astratto dal giudice di primo grado mediante il riferimento all’art. 11 della legge n. 370/1999, parametro, tuttavia, non applicato nel caso concreto stante il rigetto delle domande: nel formulare tale contestazione, invocarono, tra l'altro, la giurisprudenza comunitaria *“in relazione al caso di specializzandi che avevano iniziato il corso nel 1982 (e, perciò, prima della scadenza del termine di adempimento della direttiva)”*, il cui obiettivo sarebbe stato *“quello di attribuire agli specializzandi, a partire dal 1 gennaio 1983, una remunerazione adeguata”*; 3) censurarono le statuizioni di rigetto delle domande proposte da C.C., con riferimento alla specializzazione in igiene e medicina preventiva, e D.D., con riferimento alla specializzazione in chirurgia della mano.

Le amministrazioni convenute, costituendosi nel giudizio d'appello, riproposero l'eccezione di giudicato nei confronti di A.A., B.B., C.C., D.D.

Con sentenza 24/7/2023 n. 5329, la Corte d'Appello di Roma, in pressoché integrale accoglimento dell'impugnazione, ha accolto le domande degli attori nei confronti di tutte le amministrazioni statali convenute, confermando, solo per D.D., la reiezione della domanda limitatamente alla seconda specializzazione conseguita (chirurgia della mano).

La Corte territoriale ha ritenuto che l'eccezione di giudicato non potesse trovare accoglimento, *“in quanto, in caso di rigetto esplicito o implicito inequivoco di un'eccezione o di un motivo, il convenuto è tenuto a proporre appello incidentale”*.

Con riguardo alla prescrizione, il giudice d'appello ha poi statuito che, sebbene fosse inammissibile il relativo motivo di gravame proposto dagli attori (i quali avrebbero dovuto dedurre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., anziché la tardività dell'eccezione, che non era stata in realtà sollevata dalle amministrazioni convenute), tuttavia la sentenza di primo grado era *“errata nella parte in cui ha pronunciato sull'eccezione di prescrizione in violazione dell'art. 112 c.p.c.”*.

Esclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione del diritto, con riguardo al merito in senso proprio la Corte d'Appello ha reputato che il diritto alla remunerazione competeva, *“a far tempo dal 1983 a coloro che, anche se iscritti precedentemente, avessero frequentato un corso di specializzazione comune a tutti gli stati membri... o ad almeno due o più fra essi”*, dunque rientrante negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/CEE. Pertanto, posto che nell'elenco di cui al citato art. 7 figurava non solo la seconda specializzazione conseguita da E.E. dopo il 1984 (microbiologia) ma anche la prima (biologia clinica) da lui conseguita tra il 1980 e il 1984, la domanda dell'attore doveva essere accolta anche con riguardo a tale specializzazione, non assumendo rilievo che egli si fosse immatricolato prima del 1983.



La Corte d'Appello ha infine ritenuto che dovessero essere accolte non solo le domande di A.A. e B.B. (sul rilievo che le loro specializzazioni – in chirurgia generale e in dermatologia e venereologia – erano previste, rispettivamente, nell'art.5 e nell'art.7 della direttiva *riconoscimento*), ma anche la domanda di C.C. (in quanto la giurisprudenza di legittimità aveva riconosciuto che la specializzazione in igiene e medicina preventiva esisteva in molti paesi dell'Unione, con la denominazione di *community medicine*, nei paesi anglosassoni, e quella di *santé publique* e *medicine sociale*, in Francia) e, sia pure limitatamente alla specializzazione in ortopedia (contemplata dal citato art. 5), la domanda di D.D., la quale invece andava rigettata in relazione al corso di specializzazione in chirurgia della mano, non incluso nei suddetti elenchi e per il quale non era “*stata provata l'equipollenza con un corso previsto all'elenco di cui all'art. 7*”.

Hanno proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Salute nonché dell'Economia e delle Finanze, sulla base di quattro motivi ed hanno risposto con un unico controricorso A.A., B.B., C.C. e D.D., proponendo altresì ricorso incidentale, sorretto da cinque motivi; ha replicato, altresì, con distinto controricorso, E.E., proponendo altresì ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo.

Rilevano, nella presente sede, soltanto i primi due motivi dei ricorrenti (assorbito l'unico motivo di ricorso incidentale di E.E. nonché il primo motivo dei controricorrenti A.A., B.B., C.C. e D.D.).

Con il primo motivo del ricorso principale veniva denunciata la “*Nullità della sentenza per grave vizio della motivazione (inconferenza, illogicità e contraddittorietà intrinseca); violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.*”. In sostanza, le Amministrazioni ricorrenti avevano dedotto che “incomprendibilmente e illegittimamente”, la Corte d'Appello, da un lato, avesse decretato l'inammissibilità dell'appello, sul rilievo che esso aveva censurato la sentenza di primo grado (la quale aveva erroneamente dichiarato la prescrizione delle pretese, nonostante la relativa eccezione non fosse mai stata sollevata dalle amministrazioni convenute) con un motivo di violazione delle norme sulla prescrizione e non (come avrebbe dovuto) per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; dall'altro, dopo averne dichiarato l'inammissibilità, contraddittoriamente lo avrebbe esaminato nel merito. Il primo motivo del ricorso principale presentava elementi di connessione col secondo motivo, con cui era denunciata “*Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112, comma 1, c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 359 e 342, i comma, n. 1), del medesimo codice, dal momento che la Corte d'Appello non avrebbe potuto pronunciarsi d'ufficio sulla mancata proposizione, in primo grado, dell'eccezione di prescrizione da parte della difesa delle amministrazioni, non essendo stato formulato dall'appellante alcun motivo sul punto, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.*”. Con esso, le amministrazioni ricorrenti sostenevano che “nessuna delle parti aveva impugnato in appello la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui aveva dichiarato decorsa una prescrizione mai eccepita: d'altra parte, il giudice di appello non poteva rilevare il vizio d'ufficio” e reputavano che, “una volta dichiarata l'inammissibilità del primo motivo – assorbente – di appello perché andava dedotta la



*violazione dell'art. 112 c.p.c. e non la tardività di una eccezione di prescrizione mai proposta, la Corte non avrebbe mai potuto esaminare nel merito la domanda avanzata dagli appellanti”.*

## **SOLUZIONE**

[1] La Corte di Cassazione ha statuito che i primi due motivi del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, della Salute nonché dell'Economia e delle Finanze sono infondati, dovendosi soltanto procedere a correzione della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma impugnata, il cui dispositivo, in relazione ai profili evocati dai ricorrenti, risultava conforme a diritto (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

In primo luogo, la Corte di legittimità ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, esse avevano formalmente sollevato l'eccezione di prescrizione nella originaria comparsa di risposta depositata nell'ambito del procedimento iscritto al n. di R.G. 1000/2014, prima che il giudice procedente disponesse la separazione delle cause e che fosse iscritta a ruolo la nuova causa R.G. n. 68471/2015.

L'eccezione era tuttavia tardiva, come esattamente contro-eccepito, nell'immediatezza, dagli (all'epoca) attori (e controricorrenti nel giudizio di legittimità) al verbale d'udienza del 5/3/2015, atteso che il termine *ex art. 166 cod. proc. civ.* era scaduto il 9/5/ 2014, laddove la costituzione delle amministrazioni convenute era avvenuta, tardivamente, il successivo 12/5/2014, né, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, le amministrazioni eccipienti erano state restituite nel termine per effetto della *nuova* citazione, posta in essere dagli attori con la comparsa del 21/10/2015, successiva alla separazione delle cause, che aveva originato l'iscrizione del nuovo procedimento n. 68471/2015 R.G. Trib. Roma.

La Corte, pertanto, ha rigettati i primi due motivi di ricorso, modificando la motivazione resa dal giudice d'appello, in ordine al primo motivo del gravame sottoposto al suo esame.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza in relazione ad altri motivi del ricorso principale, decidendo la causa nel merito, e, alla luce della reciproca soccombenza, ha integralmente compensato le spese del giudizio di legittimità.

## **QUESTIONI**

[1] La pronuncia qui annotata ha ricordato che la causa separata è una mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra.

Da ciò consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato (Cass. n° 18274/2020; Cass. n° 18450/2024, ma anche, seppure in maniera più sfumata, Cass. n° 22342/2019); peraltro, se l'originaria comparsa di risposta è depositata tardivamente, anche

l'eccezione in essa contenuta è tardiva.

In sede di appello, gli originari attori correttamente avevano censurato la statuizione di primo grado che, erroneamente, aveva reputato l'eccezione tempestiva in ragione della presunta restituzione nel termine avvenuta in seguito alla *nuova* citazione. Nel censurare tale statuizione, gli appellanti avevano sì stigmatizzato la tardività dell'eccezione sollevata dalle parti convenute, ma in tal modo avevano censurato l'ultra-petizione in cui era incorso il giudice di primo grado, per avere pronunciato su una eccezione preliminare di merito in senso proprio (dunque, non rilevabile d'ufficio), sebbene la parte legittimata l'avesse sollevata tardivamente.

Il vizio denunciato con il primo motivo d'appello, pertanto, era proprio il vizio di violazione (per eccesso, *id est* *lea c.d. ultra-petizione*) del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sicché la Corte d'Appello romana, dopo avere erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame, nella sostanza aveva correttamente proceduto alla sua deliberazione nel merito, rilevandone la fondatezza.

Master di specializzazione

**Processo civile dopo la riforma Cartabia e i suoi correttivi**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

### ***Mediazione telematica a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo e competenza territoriale dell'organismo di mediazione***

di Chiara Crescioli, Avvocato

Seminario di specializzazione

#### **Come recuperare i crediti con lo strumento della mediazione civile e commerciale**

Scopri di più

#### **[Trib. Grosseto, sez. civile, sent. 4 giugno 2025, n. 458, Giudice dott.ssa Claudia Frosini](#)**

Mediazione – opposizione a decreto ingiuntivo – condizione di procedibilità – competenza territoriale – modalità telematica – improcedibilità della domanda monitoria – revoca del decreto ingiuntivo opposto

**Massima:** *“La domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo che ha sede nel luogo in cui si trova il giudice competente per la controversia, anche qualora l'organismo abbia diverse sedi secondarie e a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza, altrimenti non produce effetti e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.*

#### **CASO**

Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Grosseto gli aveva ingiunto di pagare la somma di euro 50.260,09, oltre oneri e accessori, quale residuo insoluto di un contratto di finanziamento. Il convenuto opposto si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale di Grosseto respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e onerava il creditore opposto di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari.

Alla successiva udienza l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria, deducendo l'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito dall'opposta per essere stato erroneamente instaurato presso un organismo con sede legale a Roma anziché presso l'organismo territorialmente competente in Grosseto. La convenuta opposta ribadiva la correttezza del procedimento di mediazione instaurato, in quanto l'organismo aveva una sede secondaria anche a Grosseto presso la quale si è regolarmente tenuta la mediazione, anche se in via telematica.

## **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Grosseto accoglieva l'eccezione del debitore opponente di improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della mediazione obbligatoria e pertanto dichiarava improcedibile la domanda monitoria e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

## **QUESTIONI**

Il Tribunale di Grosseto si è pronunciato in merito agli effetti della domanda di mediazione presentata dinanzi ad un organismo privo di competenza territoriale.

Sul punto richiama la sentenza della Cassazione n. 17480 del 16/07/2015, secondo cui vi deve essere necessaria coincidenza tra la competenza territoriale dell'organismo conciliativo e quella dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale portare la controversia, come disposto dall'art. 84 del D.L. n. 69 del 2013 che, modificando il d.lgs. 28/2010, prevede che la domanda di mediazione vada presentata presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia.

Va infatti osservato che il criterio di competenza territoriale dell'organismo è stato introdotto al fine di evitare abusi ed eventuali conflitti tra procedure di mediazione. Per determinare l'organismo territorialmente competente occorre far riferimento ai criteri legali o convenzionali di determinazione del foro competente per territorio, di cui agli artt. 18 ss. c.p.c.

Il Tribunale di Grosseto ha poi affermato che non costituisce valida ragione per ritenere efficacemente svolta la mediazione presso l'organismo di mediazione territorialmente competente il fatto che la mediazione sia stata svolta con modalità telematica. Sul punto, infatti, ha osservato che non solo il previgente articolo 7 comma 4 del D.M. n. 180 del 2010, come modificato D.M. n. 145 del 2011, escludeva che la mediazione potesse svolgersi integralmente da remoto, ma anche che la possibilità di partecipare al procedimento anche per via telematica è da ritenersi rimessa alla volontà di chi è chiamato. Pertanto, non è utilizzabile da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, trattandosi infatti di mera modalità di svolgimento dell'incontro, che non può incidere, vanificandola, sulla regola di competenza, la quale deve essere dunque osservata a prescindere dal fatto che l'incontro innanzi al mediatore possa svolgersi in videoconferenza.

Il Tribunale di Grosseto si è poi pronunciato anche in merito alla possibilità che l'organismo di mediazione prescelto abbia diverse sedi territoriali. Sul punto il Tribunale ha osservato che, affinché la condizione di procedibilità possa ritenersi soddisfatta, non è sufficiente la mera presenza di sedi secondarie, ma va dimostrato che la domanda sia stata presentata presso la sede secondaria territorialmente competente, mentre è irrilevante che gli incontri si siano svolti in via telematica, altrimenti verrebbe aggirata la norma sulla competenza territoriale. Ha quindi osservato che è onere dell'istante provare di aver adito l'organismo di mediazione competente, producendo in giudizio l'accordo dell'organismo per fruire della sede nel territorio del giudice competente, non essendo sufficiente la stampa della cartina geografica,

nella quale sono indicate le varie sedi locali dell'organismo di mediazione con "bandierine rosse".

Pertanto, ha ritenuto non esperita la procedura di mediazione da parte del creditore opposto a ciò onerato ed ha quindi statuito l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocandolo.

Sul punto va osservato che l'articolo 7 comma 4 D.M. n. 180 del 2010 citato dal Tribunale di Grosseto è stato abrogato dal successivo D.M. 24 ottobre 2023, n. 150. Inoltre, il D. Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, ha introdotto una specifica norma, inserita *ex novo* nel corpo del novellato D. Lgs. 28/2010, cioè l'art. 8-*bis*, rubricato "la mediazione telematica", che disciplina forme, modalità e nuovi obblighi di svolgimento della mediazione in modalità telematica. Tale norma, entrata in vigore il 28.2.2023, ha previsto la possibilità dello svolgimento in modalità telematica della mediazione, escludendo la necessità del previo consenso delle altre parti. In seguito, con il d.lgs. n. 216/2024 il legislatore ha introdotto una nuova norma all'interno del d.lgs. n. 28/2010, dedicato proprio alla disciplina degli incontri di mediazione che si svolgono da remoto, ovvero l'art. 8-*ter*, che così recita: «*Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto*». In tale occasione è stato modificato anche l'art. 8-*bis* che, nella sua nuova formulazione, disciplina la mediazione telematica e la relativa formazione degli atti: per approfondimenti v. A.M. Tedoldi (a cura di), *Manuale di negoziazione e di mediazione*, Bologna, 2025).

Infine, va rilevato che l'art. 4 del d.lgs. prevede espressamente che: «*la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti*». La mediazione, infatti, verte sempre su diritti disponibili, per cui le parti possono derogare di comune accordo ai criteri legali o convenzionali della competenza territoriale, anche quando la legge li indichi come inderogabili, dato che l'inderogabilità o l'esclusività di un foro è disposta unicamente per lo svolgimento del processo vero e proprio.

Seminario di specializzazione

**Come recuperare i crediti con lo strumento  
della mediazione civile e commerciale**

Scopri di più

## Obbligazioni e contratti

---

### **Transazione novativa e interpretazione del contratto**

di **Martina Mazzei, Avvocato**

Master di specializzazione

#### **Redazione dei contatti commerciali nazionali**

Scopri di più

Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2025, n. 5047 – Pres. Bertuzzi – Rel. Maccarrone

#### **[1] Transazione novativa – Contratto – Interpretazione del contratto**

(Cod. civ. 1260; 1362 ss.)

[1] *“Affinché si abbia novazione oggettiva dell’obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l’effetto di estinzione dell’obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un’obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”*

#### **CASO**

[1] La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento del 2008, concesso da una banca, per oltre 3,4 milioni di euro, rimasto inadempito. Il debitore eccepiva l’estinzione dell’obbligazione in forza di una scrittura del 2009, che egli qualificava come transazione novativa e con la quale sarebbero stati regolati tutti i rapporti di dare-avere tra le parti.

Il Tribunale di Teramo e, in appello, la Corte d’Appello di L’Aquila, escludevano la natura novativa di tale accordo, sottolineando l’assenza di un chiaro riferimento al finanziamento originario e dei requisiti dell’*aliquid novi* e dell’*animus novandi* richiesti dall’art. 1230 c.c. per aversi novazione di un rapporto obbligatorio.

Avverso questa pronuncia il debitore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e sulla novazione (artt. 1230, 1362 e 1363 c.c.) e insistendo sulla natura novativa dell’accordo del 2009.

#### **SOLUZIONE**

[1] La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso e confermato la



sentenza d'appello. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente esaminato la scrittura per verificare se in essa fosse individuabile un accordo transattivo di carattere novativo, coinvolgente anche il finanziamento del 2008, per arrivare, attraverso un ragionamento logico riconoscibile e privo di contraddizioni tali da renderlo incomprensibile in linea con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ad una conclusione negativa.

## QUESTIONI

[1] L'identificazione dei presupposti per poter qualificare come oggettivamente novativo un contratto comporta, per interpretazione giurisprudenziale di legittimità consolidata, la verifica di esistenza di due elementi imprescindibili, e cioè l'*aliquid novi* e l'*animus novandi*.

Infatti, come più volte affermato dalla Cassazione, *“Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni”* (cfr. Corte, sez. II, n. 9347/2023).

Per aversi novazione oggettiva, infatti, è necessario, oltre al mutamento dell'oggetto o del titolo della prestazione (*aliquid novi*), l'*animus* e la *causa novandi*, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell'intento novativo e, la seconda, nell'interesse comune delle parti all'effetto novativo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27028 del 14/09/2022; Sez. L, Sentenza n. 27390 del 29/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010; Sez. L, Sentenza n. 4670 del 26/02/2009; Sez. 3, Sentenza n. 20906 del 28/10/2004; Sez. L, Sentenza n. 16038 del 17/08/2004; con precipuo riguardo alla transazione novativa Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019)

Pertanto, sul piano oggettivo non si può prescindere dalla genesi di una nuova obbligazione, incompatibile con il persistere dell'obbligazione originaria (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5117 del 22/05/1998; Sez. 3, Sentenza n. 4427 del 10/05/1996).

Sul piano soggettivo, invece, l'*animus* costituisce elemento essenziale che deve essere in concreto provato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1218 del 21/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 12421 del 19/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 12039 del 12/09/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9867 del 27/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 14/07/2000).

Anche in materia di interpretazione del contratto ex art. 1362 e ss. c.c. la Corte di Cassazione ha individuato in modo univoco i criteri di riferimento, evidenziando che *“A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali,*



*indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime"* (così Cass. civ. sez. VI, 8.11.2022, n. 32786).

Questo modo di procedere nell'interpretare la "comune intenzione" delle parti – come richiede il comma 1 dell'art. 1362 c.c.- senza limitarsi al senso letterale delle parole, "non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile" (così Cass. civ. sez. I, 26.4.2023, n. 10967).

Ne consegue che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata dall'interprete sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale.

Infatti, come recentemente ribadito *"Nell'applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così come previsto dall'art. 1363 c.c.: giacché, per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone; non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, posto che il giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. 8 giugno 2018, n. 14882). E sempre avendo in primo luogo riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto (Cass. 30 agosto 2019, n. 21840)"* (così Cass. civ. n. 24699/2021).

Alla luce di quanto esposto, la II Sezione civile della Corte di Cassazione, ha confermato la sentenza impugnata atteso che la Corte d'appello di L'Aquila ha correttamente applicato i principi richiamati giungendo alla conclusione che l'accordo concluso tra le parti non avesse le caratteristiche di un accordo transattivo a carattere novativo.

## Responsabilità civile

---

### ***Venditore e agenzia di mediazione: responsabili solidalmente***

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Contratti di agenzia e distribuzione**

Scopri di più

**[Corte di Cassazione, Sentenza del 16 aprile 2025 n. 9969, Terza Sezione Civile, Giudice Dott. G. Travaglino, Relatore I. Ambrosi.](#)**

**Massima:** “Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell’agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un’area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi)”.

### **CASO**

Con atto di citazione Tizia conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Milano le società Alfa e Beta e Caio.

L’attrice con il proprio atto introduttivo rilevava di aver concluso in data 5 ottobre 2013 in qualità di promissaria acquirente, con la società Alfa – promittente venditrice – e con l’intermediazione di Caio (al contempo legale rappresentante della società Beta), un contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita di un appartamento e di due box in Cernusco sul Naviglio, ancora da costruire, per un prezzo pari ad € 610.000,00 di cui la società Beta si era dichiarata esclusiva proprietaria.

Il successivo 28 ottobre 2013 le parti concludevano una scrittura provata integrativa con la quale pattuivano specifici lavori da eseguire e dal momento che l’immobile oggetto di

compravendita era un immobile da costruire, Alfa consegnava all'attrice fideiussione rilasciata da Gamma a garanzia delle obbligazioni a carico della venditrice; inoltre, Tizia corrispondeva a titolo di anticipo la somma di € 293.186,00.

Orbene, Tizia a seguito di visura ipotecaria si avvedeva del fatto che l'area su cui si sarebbe dovuta realizzare l'unità immobiliare oggetto del contratto **non era di proprietà della venditrice** *“per larga parte, come invece falsamente garantito da quest'ultima sia nel preliminare, sia nella successiva scrittura privata”*.

Tizia, pertanto, diffidava Alfa e la società Gamma la quale scopriva non essere intermediario abilitato al rilascio di garanzie, peraltro dichiarata già fallita dal Tribunale di Roma nel 2015.

L'attrice dichiarava pertanto di aver subito una perdita economica pari all'anticipo corrisposto in esecuzione del preliminare nonché un ulteriore danno pari ad € 100.000,00.

Chiedeva pertanto al Tribunale di Milano di accertare la responsabilità professionale del mediatore, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni in misura non inferiore ad € 393.186,00, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia per il giudicante in applicazione dell'art. 1226 c.c.; la conseguente pronuncia di invalidità del contratto preliminare e della scrittura privata *“per impossibilità del relativo oggetto, nonché perché conclusi in violazione della disciplina speciale di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 122/2005; per l'effetto disporre la restituzione di tutte le somme indebitamente rimosse da Alfa e trattenute da essa parti ad € 293.186,00, ed il risarcimento di tutti i danni cagionati nella misura di € 100.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.*

Chiedeva in via subordinata l'annullamento del contratto preliminare di compravendita e della scrittura privata integrativa, per errore essenziale e per l'effetto la condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte da Tizia a titolo di caparra e acconti, nonché degli ulteriori danni.

Sempre in subordine chiedeva la risoluzione dei contratti in oggetto per inadempimento della società Alfa e condannarla alla restituzione del doppio di quanto corrisposto a titolo di caparra, a quanto corrisposto a titolo di acconti nonché degli ulteriori danni subiti dalla medesima.

Si costituivano in giudizio Caio e la Società Beta contestando la domanda ed eccependo la carenza di legittimazione passiva Caio in proprio e chiedendo a loro volta la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Allianz S.p.A., la quale costituendosi chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudizio veniva interrotto per il dichiarato fallimento della società Alfa.

Riassunto il giudizio ed espletata l'istruttoria, il Tribunale meneghino dichiarava la nullità del contratto preliminare e della scrittura privata per mancanza della fideiussione di cui al D.Lgs

122/2005, dichiarando assorbite le domande subordinate di annullamento e risoluzione ed inammissibili le domande di ripetizione e di risarcimento del danno proposte nei confronti del fallimento della Alfa in quanto *“avrebbero dovuto essere proposte esclusivamente nell’ambito della procedura fallimentare, con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo, ai sensi dell’art. 52 della legge fallimentare”*.

Rigettava altresì le domande avanzate personalmente all’intermediario Caio, dal momento che il medesimo non aveva agito in qualità di mediatore ma quale legale rappresentante dell’agenzia immobiliare Beta.

Il giudice di prime cure accertava la responsabilità della Beta *“per aver messo in relazione le parti negoziali, raccogliendone proposta e accettazione senza adempiere i propri obblighi di corretta informazione circa la proprietà del terreno sul quale avrebbero dovuto edificarsi l’abitazione”*.

Dichiarava la non debenza a carico del mediatore delle prestazioni che Tizia aveva eseguito a favore di Alfa, corrispondendo le somme a titolo di acconto e di caparra, *“non trattandosi di una componente di danno risarcibile, poiché per tali prestazioni sussisteva il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c.”*.

Disponeva il rigetto di ogni altra pretesa risarcitoria per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto definitivo – per il quale ha sostenuto spese di progettazione, distribuzione degli spazi interni, trascolo e mancato recupero del credito di imposta per l’acquisto della prima casa – non essendovi prova documentale di tali danni.

Parzialmente soccombente in primo grado, **Tizia interponeva appello** innanzi la Corte di Appello di Milano, la quale con la propria decisione **confermava la sentenza del primo grado**, e condannandola al pagamento delle spese del secondo grado a favore di Caio e di Allianz.

Tizia, proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Resistevano con controricorso Caio ed Allianz; il Fallimento di Alfa nonostante fosse stato intimato non svolgeva difese.

La Corte di Cassazione, considerata la natura del ricorso ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 *bis* c.p.c.

Le parti infine depositavano memorie.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione **accoglieva** il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la decisione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

## QUESTIONI

Con il primo motivo del ricorso Tizia denuncia la *“violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1292, 1294 e 2055 cod. civ., nonché dell’art. 41 cod. pen., dal profilo che la Corte territoriale ha escluso la natura solidale dell’obbligazione restitutoria/risarcitoria a carico delle appellate”*.

La ricorrente nello specifico rilevava che la corte territoriale sarebbe incorsa nell’errore di aver ritenuto non sussistente una condanna in solido dell’agenzia immobiliare e del promissario venditore, nonostante derivanti da titoli diversi, stante comunque l’unicità del fatto dannoso *“di per sé sufficiente a legittimare la condanna ex art. 2055 c.c.”*.

Inoltre, la ricorrente censurava il mancato accoglimento della domanda spiegata nei confronti dell’agenzia immobiliare Beta che al contrario di quanto disposto, avrebbe dovuto trovare accoglimento proprio per la **natura solidale dell’obbligazione restitutoria e risarcitoria** poste in capo al promittente venditore e all’agente immobiliare.

Ad avviso di Tizia sarebbe venuta meno la *“valorizzazione da parte del Giudice d’appello della comunanza che intercorre tra l’obbligo della promittente venditrice (Alfa), poi fallita, alla restituzione fondato sulla natura del titolo contrattuale e l’obbligo del mediatore di natura risarcitoria fondato sulla violazione dei doveri propri della professione esercitata”*.

Sul punto, infatti, la ricorrente riteneva che la Corte distrettuale non avesse applicato il principio consolidato della Corte di legittimità peraltro a Sezioni Unite in ragione del quale *“sul versante dei nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile questa Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l’uno a titolo di responsabilità contrattuale e l’altro a titolo di responsabilità extracontrattuale”*[\[1\]](#).

Il giudice delle seconde cure non avrebbe parimenti applicato il principio in ragione del quale, nel caso di responsabilità solidale di più convenuti – anche nel caso di condotte sanzionate a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ed altre anche non qualificabili come illecite ma che obblighino in ogni caso alla restituzione – deve riconoscersi ***“l’unitarietà dell’evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex articolo 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall’articolo 41 c.p., a produrre il medesimo “eventus damni”, tutte le volte in cui quest’ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi una effettiva coincidenza tra l’oggetto della restituzione ed il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo”***[\[2\]](#).

Invero, nel caso che occupa la presente vertenza, il non aver riconosciuto da parte del giudice delle seconde cure, il profilo di unicità delle obbligazioni di restituzione e risarcimento – in capo alla venditrice ed all’agente immobiliare, *“ha finito per introdurre un vantaggio, a favore di quest’ultimo il quale trae beneficio dalla mera e occasionale circostanza che il creditore disponga dell’azione restitutoria ex art. 2033 c.c., che rende recessiva la violazione del dovere professionale*

*compiuta dallo stesso agente, ponendo in posizione preminente chi è stato partecipe del fatto illecito in spregio di colui che, invece, l'ha subito".*

Con il secondo motivo di ricorso, Tizia censurava la sentenza della Corte d'Appello per violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 2033, 1759, 1218, 1223, 1418 e 1338 c.c. e dell'art. 41 c.p., giacché la Corte distrettuale ha ritenuto che quanto corrisposto dalla promissaria acquirente non costituisse danno risarcibile.

La Corte di legittimità ha dichiarato fondato il primo motivo di ricorso ed assorbito il secondo per le ragioni di seguito meglio esposte.

In primo luogo la Corte di Cassazione ha riassunto il percorso logico – giuridico della Corte distrettuale che in breve avrebbe: ritenuto inammissibili le domande di ripetizione e risarcimento proposte dopo la riassunzione del giudizio, sostenendo che esse dovessero essere incanalate nella procedura fallimentare; inoltre, aveva escluso la responsabilità dell'agenzia immobiliare, affermando che le somme versate non potessero costituire danno risarcibile, trattandosi di prestazioni suscettibili di ripetizione ex art. 2033 c.c..

Per la Cassazione, infatti, *"in sostanza, il ragionamento è stato che le somme in questione, ben potendo ed anzi – a seguito della statuita nullità del contratto – dovendo essere recuperate dal solvens a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'accipiens (sua controparte contrattuale), non verrebbero ad integrare un danno risarcibile da terzi".*

Il giudice delle seconde cure ha ritenuto che limitarsi a equiparare il versamento delle somme al danno subito non era sufficiente, soprattutto alla luce del fatto che il Tribunale aveva già escluso tale equivalenza, qualificando le somme versate come oggetto di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e non come danno risarcibile.

Invero, l'appellante avrebbe dovuto spiegare perché, pur potendo agire contro la società venditrice per la restituzione delle somme, ciò non escludesse la possibilità di ottenere le stesse somme anche dall'agenzia immobiliare Beta *"ad esempio allegando che si è concretizzato un danno nella misura in cui la ripetizione è di fatto inattuabile, a prescindere dal rilievo che essa si sia stata esercitata o rinunciata"* – nel caso specifico esercitata tramite insinuazione al passivo fallimentare.

Inoltre, la Corte ha rilevato che l'appellante si era limitata a indicare l'entità del credito ammesso al passivo, senza fornire alcuna prova che tale credito non potesse essere soddisfatto con l'attivo fallimentare. In alternativa, *"avrebbe dovuto contrastare l'affermazione del Tribunale spiegando perché, nonostante la dichiarata nullità del contratto, in nulla avrebbe potuto interferire, già a monte, l'azione di ripetizione dell'indebito delle somme versate, trattandosi di una componente del danno che da questa prescindeva".*

Ipotesi che i giudici hanno escluso, ribadendo che il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. (avente natura personale) nasce proprio dall'accertamento e declaratoria di nullità



del contratto – nel caso di specie accertata in via definitiva – senza che possa ipotizzarsi una condanna in via solidale.

La Cassazione ha però cassato questa impostazione, ritenendo di dover conformarsi, al contrario, al consolidato principio in materia, confermato anche dalle Sezioni Unite in ragione del quale *“ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c., comma 1, norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorchè le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni”*<sup>[3]</sup>.

**Ne consegue che nel caso in cui vengano a sommarsi nella medesima fattispecie produttiva di danni patrimoniali, plurime condotte anche riferibili a soggetti diversi – alcune sanzionata con la responsabilità civile ovvero altre non qualificabili come illecite ma che obbligano comunque alle restituzioni deve applicarsi la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c. di “tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall’art. 41 c.p.c., a produrre il medesimo eventus damni, tutte le volte in cui quest’ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi una effettiva coincidenza tra l’oggetto della restituzione ed il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo”**<sup>[4]</sup>

Nel caso di specie in conclusione, la Corte di Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello per non essersi conformata ai principi di responsabilità solidale tra soggetti tenuti a diverso titolo. In particolare, ha ritenuto erronea l’esclusione della solidarietà tra la società venditrice fallita – responsabile contrattualmente per la restituzione delle somme versate – e l’agenzia immobiliare responsabile in via extracontrattuale per aver violato i doveri professionali informativi.

Tizia ha avanzato domande di condanna alle restituzioni ed al risarcimento nei confronti dei convenuti in giudizio e tutte le domande convergono *“nella determinazione del medesimo evento dannoso consistito nel pregiudizio arrecato alla odierna ricorrente dalla società promissaria venditrice, poi fallita, per aver incassato e non restituito l’importo pari ad € 293.186,00 in base al contratto preliminare dichiarato nullo e dall’Agenzia di mediazione per non aver informato la promissaria acquirente della circostanza che il terreno su cui doveva essere edificato l’immobile non fosse per la gran parte di proprietà della costruttrice/promissaria venditrice”*.

<sup>[1]</sup> Cass. Civ. SS.UU. n. 13143/22.

<sup>[2]</sup> Cass. Civ. n. 7016/20

<sup>[3]</sup> Cass. Civ. SS.UU. n. 13143/22.



[\[4\]](#) Cass civ. n. 7016/20

Seminario di specializzazione

## Contratti di agenzia e distribuzione

Scopri di più

## Diritto e procedimento di famiglia

---

### ***La disparità tra i trattamenti pensionistici degli ex coniugi giustifica l'assegno divorzile in funzione compensativa- perequativa***

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Master di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

Scopri di più

### [Cassazione civile sez. I ordinanza dell'08/09/2025 n. 24759](#)

Assegno divorzile – Funzione perequativa

(art. 5 comma 6, L. n. 898/1970)

**Massima:** *“L'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi – da accertarsi al momento del divorzio e non in riferimento alle attribuzioni patrimoniali già attuate in sede separativa – giustifica il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa se lo squilibrio è direttamente collegato al contributo fornito dal coniuge più debole alla vita familiare con compiti di cura personali e patrimoniali”.*

### **CASO**

L'ex coniuge agisce in giudizio contro il riconoscimento dell'assegno divorzile all'ex moglie. Anche la Corte d'appello conferma l'assegno di divorzio ma con diversa motivazione.

Secondo i giudici del secondo grado il contributo del marito non sarebbe riconducibile ad uno squilibrio tra i patrimoni delle parti causato dal diverso ruolo nell'organizzazione familiare. In sede di separazione personale la coppia aveva regolato i propri rapporti patrimoniali e alla donna era stato attribuito il saldo del conto corrente, la somma ulteriore di circa 80.000 euro e una parte degli immobili.

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione perequativa si giustificava però per l'attuale squilibrio delle rispettive pensioni dovuto all'esclusivo impegno assunto dalla donna di occuparsi dei figli per circa venti anni rinunciando al lavoro che aveva in precedenza come impiegata della Motorizzazione e come esaminatrice. Proprio questa ultima attività avrebbe incrementato l'attuale pensione di circa 300/400 euro.

Al contrario l'ex marito aveva fatto carriera, aveva viaggiato molto ed era stato spesso assente dalla famiglia. Infine, l'uomo da pensionato ricavava un ulteriore reddito per collaborazioni lavorative coordinate e continuative.

In Cassazione il ricorrente sostiene l'errata applicazione da parte della Corte di merito dei principi enunciati con la sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 18287/2018, poiché con le attribuzioni avvenute durante la separazione era stato eliminato ogni squilibrio derivante dal rapporto.

Ci sarebbe stato dunque una ingiusta duplicazione dell'elemento costituito dal ruolo della donna e dalle rinunce effettuate, per metterlo nuovamente alla base del riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativa.

## **SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO DELLA CASSAZIONE**

La Corte ha respinto il ricorso ritenendo conforme la decisione alle norme di legge e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

L'assegno divorzile non ha una funzione meramente assistenziale ma ha anche una funzione compensativo-perequativa e può quindi essere riconosciuto in base all'apporto dato dal coniuge richiedente alla vita familiare, occupandosi dell'assistenza alla famiglia con rinunce personali e lavorative o contribuendo alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. n. 24795/2024).

Nel caso di specie – secondo la Corte – gli accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione riguardavano la suddivisione del patrimonio comune esistente a quella data, mentre ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile l'accertamento deve essere compiuto con riferimento al momento del divorzio.

I giudici di merito hanno rilevato un divario dei trattamenti pensionistici attuali derivante dalle rinunce lavorative della donna, dalla sua contribuzione nella famiglia e alla formazione del reddito attuale goduto dall'ex coniuge.

## **QUESTIONI**

### **L'interpretazione del concetto di autoresponsabilità della coppia**

In tema di solidarietà post matrimoniale, da tempo la giurisprudenza di legittimità utilizza ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile non più prevalentemente il solo elemento assistenziale. Spesso si è discusso di autosufficienza e di autoresponsabilità dei coniugi. Recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che l'autoresponsabilità deve riferirsi a tutta la storia della vita matrimoniale che è quindi della coppia, quando all'inizio del matrimonio si concordano le scelte fondamentali su come organizzarla e anche successivamente al mutamento delle circostanze.

L'autoresponsabilità diventa individuale quando la relazione finisce: entrambe le parti sono tenute a procurarsi i mezzi che consentano a ognuno di vivere in autonomia.

Tuttavia, non si può tralasciare quello che è successo prima e in questo senso la funzione perequativo-compensativa dell'assegno ha lo scopo di tutelare il coniuge economicamente più debole quando ciò sia direttamente collegato non solo ad un accordo specifico tra i coniugi, ma anche a scelte comuni tacitamente compiute (Cass. Civ. 9 luglio 2025 n. 18693).

**Master** di specializzazione

## Diritto e processo della famiglia

[Scopri di più](#)

## Crisi di impresa

---

### ***Prova della posizione del soggetto quale amministratore di fatto***

di **Mario Furno**, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona



Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 gennaio 2025, n. 61/2025

**Parole chiave:** Amministratore di fatto; requisiti; prova;

**Massima:** *“L’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. In mancanza quindi di una efficace investitura assembleare occorre la prova concreta dei caratteri di sistematicità e completezza dell’ingerenza organica del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, ovvero in qualunque settore gestionale di tale attività”.*

**Riferimenti normativi:** Art. 2380bis cc, art. 2381 cc, art. 2383 cc, art. 2384 cc, art. 2392 cc.

### **CASO**

La procedura fallimentare promuoveva azione volta ad accertare e dichiarare che i soggetti convenuti persone fisiche Alfa e Beta fossero amministratori effettivi e/o di fatto della società poi fallita e che nei periodi di esercizio di dette funzioni si fossero rese responsabili di condotte illecite e comunque in violazione dei correlati doveri loro imposti dalle norme in materia, richiedendo per l’effetto la condanna dei soggetti convenuti.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale ha respinto la domanda volta ad accertare la posizione di amministratore di fatto di Beta, in quanto non vi era la prova che l’ingerenza di Alfa rivelasse quei caratteri di sistematicità e completezza tipizzati pure dalla prassi giurisprudenziale.

### **QUESTIONI**

Il provvedimento in questione merita attenzione in quanto tratta i requisiti affinché un soggetto possa essere identificato quale amministratore di fatto e quali debbano essere gli oneri probatori da soddisfare a carico dell'attore.

Vale la pena, al fine di una migliore comprensione, dare evidenza che il caso sottoposto all'esame del Tribunale di Venezia vedeva come convenuti due soggetti, Alfa e Beta, legati da rapporto di filiazione. Alfa, madre, risultava essere formalmente il soggetto nominato amministratore.

La Curatela sosteneva che la figlia, Beta, avesse tenuto condotte che la identificassero come amministratore di fatto, quantunque assunta come dipendente.

Affermava la Curatela che Beta non si limitasse a coadiuvare la madre ma svolgeva direttamente operazioni di gestione amministrativa, impartiva ordini e dirigeva il personale; sosteneva altresì che Beta gestiva i rapporti con i fornitori e operava con delega sul conto della società, oltre ad eseguire pagamenti utilizzando il contante per cassa.

Il Tribunale lagunare ha risolto la questione giuridica alla stessa sottoposta in conformità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5, Ord. 19.01.2022 n. 1546; Cass. 01.01.2016 n. 4045) e concludendo che la prova concreta dei requisiti individuati dalla giurisprudenza non fosse stata assolta dall'attore.

Il Tribunale, quindi, ha enucleato quali sono le circostanze positive affinché possa essere individuato l'amministratore di fatto, sottolineando che tali elementi devono essere compresenti. Accanto alla mancanza di una efficace investitura assembleare, è necessario che l'attività di gestione sia svolta non in modo episodico od occasionale ma in maniera continuativa. È necessario poi, come ultimo elemento concorrente, che si dia prova che il soggetto ha un'autonomia decisionale interna ed esterna con funzioni operative di rappresentanza.

È necessario quindi fornire prova che il soggetto abbia svolto le funzioni di amministratore nelle varie fasi della sequenza organizzativa con carattere di sistematicità e continuità.

Ciò significa che deve essere accertato l'inserimento organico del soggetto in accordo con gli indici che la giurisprudenza ritiene sintomatici.

Le funzioni direttive devono essere svolte dal soggetto in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività, ovvero in qualsiasi settore gestionale.

Gli indici sintomatici relativi alla sequenza organizzativa, produttiva e commerciale sono rappresentati dai rapporti con i dipendenti, fornitori o clienti.

Il settore gestionale si riferisce all'impresa nella sua totalità, dovendo coinvolgere il settore aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: indici sintomatici tipici sono,

ad esempio, in conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa e la diretta partecipazione alla gestione societaria.

È evidente che dall'esame degli indici sintomatici "per area" enucleati dalla giurisprudenza, emerge chiaro che come sopra evidenziato non può trattarsi di una attività episodica od occasionale: all'amministratore infatti è richiesta la gestione ordinaria e continuativa dell'attività di impresa.

Inoltre, come rilevato dal Tribunale lagunare, l'attività che contraddistingue l'amministratore di fatto deve essere esercitata in piena autonomia.

In tal senso, si ricorda, che il Legislatore nelle novelle relative alla crisi di impresa ha ben precisato che gli amministratori sono responsabili in via esclusiva della gestione della società, riconoscendo addirittura loro, in caso di crisi, delle prerogative di competenza assembleare.

All'art. 120 bis co. 1 CCII espressamente il Legislatore prescrive *"L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società"*.

Da questa considerazione, quindi, risulta palese l'importanza della prova che il soggetto cui è contestata la funzione di amministratore di fatto eserciti le proprie funzioni direttive in piena autonomia.

Nel caso in esame il Tribunale ha dato evidenza che l'inserimento di Beta risultava essere parziale nell'organizzazione della società e che le decisioni, che venivano da Beta assunte, avvenivano quale sostituto di Alfa, al quale ultimo Beta si affiancava.

Di rilievo vi è infine l'individuazione che compie il Tribunale circa i poteri tipici dell'attività gestoria della società come l'attività amministrativa.

Evidenzia il Tribunale, infatti, che non vi era prova che Beta partecipasse alle scelte strategiche relative alla gestione della società, né che concorresse alla tenuta delle scritture contabili o che avesse rapporti con gli istituti bancari in piena autonomia.

In questo modo il Tribunale indirettamente valorizza il dettato dell'art. 2086 cc il quale recita *"I. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. II. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità"*



*aziendale”*

Il riferimento compiuto dal Legislatore all'amministratore come capo dell'impresa dà ragione dell'indice sintomatico enucleato dalla giurisprudenza: a propria volta l'amministratore di fatto deve essere a capo dell'impresa seppur senza investitura formale alcuna.

I dipendenti e i collaboratori devono dipendere dall'amministratore di fatto in via gerarchica e quindi ricevere dallo stesso ordini, istruzioni ma anche sanzioni: in questo senso è distonico poter ritenere un inserimento episodico del soggetto in quanto la continuità nei rapporti direzionali è indice di referenzialità ed autorevolezza.

La capacità organizzativa, amministrativa e contabile indica non solo l'inserimento del soggetto in tale amministrazione ma il suo essere sovraordinato allo stesso, dovendo l'amministratore di fatto avere poteri autonomi nella organizzazione della attività in tutti i suoi settori.

Da ultimo, merita di essere sottolineato il riferimento che il Tribunale compie alla capacità del soggetto di poter decidere la strategia dell'impresa.

L'articolo 2086 cc nella sua parte finale richiede all'amministratore di diritto la capacità di porre in essere le strategie di impresa volte a mantenere la continuità. Ciò significa non solo capacità di investire per l'azienda ma anche dirigere la gestione della società nel breve come in un periodo medio-lungo.

È evidente che se tale requisito viene richiesto all'amministratore di diritto, un simile requisito debba ricorrere anche per il soggetto di cui si afferma la funzione di amministratore di fatto.

Master di specializzazione

**Lettura e comprensione del bilancio di esercizio  
per giuristi**

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

### ***Revoca dell'amministratore di S.r.l.: facciamo il punto?***

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Seminario di specializzazione

#### **Modello 231 e indicazioni operative per la redazione**

Scopri di più

[Tribunale Brescia, Sentenza, 9 luglio 2025, n. 3004](#)

**Parole chiave:** Società – Statuto – Socio in genere – Amministratore

**Massima:** *“Gli amministratori di una società sono tenuti ad accertare tempestivamente il verificarsi di una causa di scioglimento e a iscrivere la relativa dichiarazione nel registro delle imprese senza indugio. La pubblicazione del bilancio non esonera dall’obbligo di accertamento e iscrizione della causa di scioglimento. Il mancato adempimento di tali obblighi può determinare una responsabilità risarcitoria nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi.”*

**Disposizioni applicate:** Artt. 1725, 2383 e 2475 codice civile

All’occasione dell’impugnazione da parte di un ex amministratore di S.r.l. della delibera assembleare che ne aveva disposto la revoca, la sezione imprese del Tribunale di Brescia ha fatto chiarezza sul punto, sia da un punto di vista normativo, sia ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia.

Nel caso in esame, un ex amministratore di S.r.l. ha impugnato la delibera assembleare che aveva disposto la revoca del proprio incarico gestorio, chiedendo l’accertamento dell’assenza di giusta causa e il risarcimento del danno. Si precisa che la delibera impugnata formulava numerosi addebiti all’ex amministratore, sia soggettivi e attinenti alla mancanza di cultura amministrativa, alla ricerca di un tornaconto personale e alle difficoltà relazionali, sia oggettivi, (negligenza professionale). La delibera dava inoltre atto del fatto che il *pactum fiduciae* tra soci e amministratore era ormai compromesso.

Il Tribunale di Brescia ha innanzitutto fatto il punto sulla disciplina della revoca degli amministratori, rammentando che, in materia di S.p.A., a norma dell’art. 2383, comma 3 c.c., l’assemblea dei soci può revocare in qualunque momento gli amministratori, anche laddove siano stati nominati nell’atto costitutivo, fatto salvo il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa. Per le S.r.l., l’ordinamento italiano non ha espressamente disciplinato la revoca dell’amministratore, poiché l’art. 2475, comma 2

c.c. non ha operato un rinvio generalizzato all'art. 2383 c.c. circoscrivendolo ai commi 1, 4 e 5 e omettendo il comma 3 sopracitato.

È intervenuta la giurisprudenza per colmare una tale lacuna, ricorrendo in via analogica alla disciplina del mandato oneroso e a quella della revoca del medesimo di cui all'art. 1725 c.c., secondo cui sussiste la facoltà del mandante di revocare in qualunque momento il mandatario, ma altresì il diritto di quest'ultimo all'ottenimento di un risarcimento dei danni in caso di revoca senza giusta causa (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza, 14/02/2023, n. 4586; Cass. Civ. Sez. I, Sent., 26/01/2018, n. 2037).

Rifacendosi ad un'altra pronuncia della Corte di legittimità, il Tribunale di Brescia ha rammentato che il concetto di "giusta causa" non integra necessariamente un inadempimento, ma è tale da influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, ad esempio laddove venga meno l'affidamento riposto dai soci, al momento della nomina, sulle attitudini e sulle capacità dell'amministratore, o, in generale, laddove venga meno il rapporto di fiducia tra soci e amministratore (Cass. Civ., Sez. I Sent., 14/05/2012, n. 7425).

Peraltro, l'accertamento del venir meno del rapporto fiduciario quale giusta causa di revoca del mandato verte su elementi oggettivi, ovvero su fatti idonei a mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore, mentre laddove l'accertamento determini che lo scioglimento del rapporto fiduciario deriva da una valutazione soggettiva della maggioranza degli associati, il recesso *ad nutum* sarà legittimo, ma l'amministratore revocato senza giusta causa potrà richiedere il risarcimento del danno derivatogli dalla revoca del mandato" (Cass. Civ., Sez. I, 15/10/2013, n. 23381).

Infine, l'onere della prova della sussistenza di una giusta causa del mandato (tale da non dare a luogo ad un risarcimento) grava sulla società (Trib. Milano 17/04/2021).

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di Brescia ha osservato come non risultasse provata l'esistenza di "un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza", suscettibile di compromettere il rapporto di fiducia tra soci e amministratore e di dar luogo alla revoca dell'amministratore per giusta causa (cfr. Cass. n. 21495/2020; Cass. n. 2037/2018; Cass. n. 7475/2017).

In tali circostanze, ovvero in assenza di giusta causa, il Tribunale di Brescia ha considerato che fosse dovuto il risarcimento del danno, quantificato sulla base dei compensi che l'amministratore avrebbe percepito nell'arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell'incarico (con una riduzione del 50% in ragione del fatto che, in ragione della revoca, l'attività che sarebbe stata oggetto di compenso non è stata svolta).

**Diritto bancario**

---

## ***Contratti bancari: la Cassazione fa chiarezza sull'obbligo di consegna***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

### **Contratti bancari e principali garanzie**

Scopri di più

A norma dell'art. 117, comma 1, TUB, i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente». Analogamente, l'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. TUF) prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, nonché, se previsto, quelli relativi alla prestazione dei servizi accessori, siano redatti per iscritto e che un esemplare del contratto sia consegnato ai clienti. Parimenti, nell'ambito del credito al consumo, l'art. 125-*bis*, comma 1, TUB, nel disciplinare i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito in un'ottica di tutela del consumatore, stabilisce che «una copia del contratto è consegnata ai clienti».

Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è volto a garantire una maggiore tutela dei clienti, assicurando loro la piena conoscenza del contenuto delle singole clausole contrattuali (Cass. n. 16671/2012). In tale prospettiva, la forma scritta assolve una triplice funzione a beneficio della clientela bancaria: protettiva, informativa (favorendo la “responsabilizzazione del consenso”) e di certezza dell'atto sottoscritto.

La nullità prevista dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB, per l'ipotesi di mancata stipulazione per iscritto del contratto, configura una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio in base all'inequivoco disposto dell'art. 127, comma 2, TUB (Cass. n. 2338/2024; Cass. n. 22385/2019). Tuttavia, tale rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela» (Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242).

Come previsto dall'art. 117, comma 1, TUB, un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente. La consegna del contratto è di norma attestata mediante una sottoscrizione separata del cliente, aggiuntiva rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Secondo un diffuso (e preferibile) orientamento giurisprudenziale, l'inosservanza, da parte della banca, dell'obbligo di consegnare copia della documentazione contrattuale al cliente è irrilevante ai fini della validità del contratto, trattandosi di un adempimento successivo alla sua formazione (cfr. Cass. nn. 15160/2024, 18230/2024, 7603/2025; v. anche Cass. n. 21600/2013 e Cass. n. 21600/2021, in tema di intermediazione finanziaria).

L'ordinanza n. 18230/2024 della Cassazione, in particolare, ha ribadito questa impostazione, escludendo che la mancata consegna del documento contrattuale integri una nullità, e tantomeno una nullità rilevabile d'ufficio dal giudice di merito. La decisione chiarisce che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma prevede un obbligo specifico in capo all'istituto bancario, complementare al vincolo di forma, finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente.

Appurato che la mancata consegna del documento non incide sulla validità del contratto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove non altrimenti stabilito dalla legge, soltanto la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto può determinarne la nullità. La violazione di norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti, invece, può essere fonte di responsabilità, ma non comporta la nullità del contratto stesso (Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725).

Di questo tenore sono le conclusioni di Trib. Torino 22 gennaio 2025 n. 345: la consegna materiale di una copia del contratto bancario non costituisce un elemento essenziale del requisito formale di cui all'articolo 117 TUB, la cui omissione comporterebbe la nullità del contratto. L'eventuale mancata consegna rileva, al massimo, sul piano della responsabilità della banca, ma non incide sulla validità del rapporto contrattuale.

In argomento, è stato osservato che «la consegna del contratto non è requisito formale: all'omissione non si applica la sanzione della nullità. In tal caso, l'interpretazione mutua proprio dai concetti civilistici: la consegna, per il codice civile, è materiale dazione della *res*. Certamente va escluso si tratti di un obbligo di forma in senso tecnico, ma è mero supporto per l'immagazzinamento dei dati e comportamento imposto relativo alla documentazione. Onde nessuna innovazione al riguardo il TUB ha apportato al concetto civilistico di "consegna"» (L. Nazzicone).

**Seminario di specializzazione****Contratti bancari e principali garanzie**

Scopri di più

## Editoriali

---

# ***Acquisizioni societarie e private equity: torna il master Euroconference e PedersoliGattai***

di **Milena Montanari**



Master di 6 Incontri

## **Acquisizioni societarie, M&A e Private Equity**



### **Una collaborazione che cresce nel tempo**

Euroconference e lo Studio PedersoliGattai rafforzano una collaborazione che negli anni si è consolidata come punto di riferimento per la formazione avanzata nel settore legale ed economico. La nuova edizione del **Master dedicato ad acquisizioni societarie, operazioni di M&A e private equity** segna una prosecuzione naturale di questo percorso: un'iniziativa che unisce competenza accademica, esperienza professionale e un approccio didattico orientato alla pratica.

### **Struttura e programma**

Il Master prevede sei incontri pomeridiani, dal 10 ottobre al 21 novembre 2025, trasmessi in diretta web.

La didattica combina approfondimenti teorici e applicazioni pratiche, con case history, simulazioni ed esercitazioni che favoriscono un apprendimento dinamico e la partecipazione attiva.

Il percorso affronta tutte le principali fasi delle operazioni straordinarie:

- private equity e leveraged buy-out;
- due diligence e redazione del rapporto finale;
- contratti di acquisizione e clausole tipiche;
- cessione e conferimento d'azienda;
- contrattualistica dei finanziamenti;
- public M&A, dalle offerte pubbliche ai meccanismi difensivi.

Un percorso che non si limita a illustrare le regole, ma mostra come applicarle in scenari complessi e reali.



## Relatori con esperienza diretta sul campo

Il valore del Master risiede anche nella qualità dei relatori: tutti professionisti dello Studio PedersoliGattai, protagonisti di operazioni di M&A e private equity tra le più rilevanti in Italia. Non semplici docenti, ma **consulenti che quotidianamente gestiscono acquisizioni, contratti e negoziazioni di alto livello**.

Grazie alla multidisciplinarietà interna allo Studio, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con competenze che spaziano dal diritto societario alla contrattualistica finanziaria, fino al public M&A. Ne nasce un approccio integrato, capace di offrire una visione completa delle operazioni e delle relative implicazioni pratiche.

## Perché partecipare

Partecipare a questo Master significa accedere a **un percorso che trasforma la conoscenza in competenza operativa**. Le case history e le simulazioni consentono di misurarsi con situazioni reali, affinando la capacità di leggere le criticità e di individuare soluzioni concrete. Il dialogo diretto con i professionisti di PedersoliGattai permette inoltre di entrare in contatto con le logiche che guidano il mercato delle acquisizioni, un patrimonio di esperienza difficilmente accessibile altrove.

È un'occasione per arricchire il proprio bagaglio professionale e rafforzare il proprio ruolo in un ambito di grande complessità contrattuale e procedurale, che richiede preparazione, visione e competenza.

Approfondisci e iscriviti [cliccando qui!](#)

 **Euroconference**  
Centro Studi Forense  
In collaborazione con  
 **PedersoliGattai**

Master di 6 incontri  
**Acquisizioni societarie, M&A  
e Private Equity**



## Soft Skills

---

# ***Oltre il giovanilismo: la sfida della longevità negli Studi professionali***

di **Giulia Maria Picchi - Senior partner Marketude**

Seminario di specializzazione

## **Incisi e altri segreti della lingua processuale persuasiva**

Scopri di più

Per anni gli Studi professionali hanno costruito gran parte della loro strategia di sviluppo attorno ai giovani: i praticanti da formare, i collaboratori dinamici da far crescere, i nuovi partner da inserire. La narrativa dominante era quella del “ricambio generazionale”.

Ma i dati demografici ci costringono a rivedere questo paradigma.

Secondo il World Health Organization, entro il 2030 una persona su sei nel mondo avrà più di 60 anni; in Italia, l'ISTAT conferma che la fascia over 65 è già oggi molto significativa, circa il 25% della popolazione.

E mentre la natalità cala, la vita professionale si allunga: molti avvocati, notai e commercialisti continuano a esercitare ben oltre i 65 anni, spesso con ruoli chiave per la continuità dello Studio.

A complicare ulteriormente il quadro c'è un altro dato: **il calo delle iscrizioni alle professioni**. Negli ultimi anni le statistiche hanno registrato una diminuzione di nuovi ingressi sia negli ordini degli avvocati sia in quelli dei commercialisti. Questo significa che il ricambio generazionale non solo è più lento, ma non è nemmeno garantito. Le nuove leve sono meno numerose e questo rende ancora più urgente valorizzare chi è già all'interno dello Studio e creare un ecosistema in grado di trattenere e motivare i talenti.

Non si tratta quindi solo di una questione di numeri, ma di un cambiamento che ridisegna il modo stesso di concepire le carriere, i servizi ai clienti e l'organizzazione interna degli Studi.

[CONTINUA A LEGGERE](#)

Seminario di specializzazione

## **Incisi e altri segreti della lingua processuale persuasiva**

Scopri di più